



•ALERT•

6 MARZO 2019

Nasce il nuovo regolamento CAM

Il 1° marzo 2019 la Camera Arbitrale di Milano ha pubblicato il nuovo **Regolamento Arbitrale**, che sarà applicabile a tutti i procedimenti iniziati a partire dalla stessa data.

Il nuovo Regolamento valorizza le prassi sviluppate dalla CAM e tiene conto dei recenti sviluppi nel mondo dell'arbitrato anche internazionale.

Si segnalano le principali novità.

OBBLIGO DI BUONA FEDE (ART. 9)

Viene previsto espressamente il **dovere di comportarsi secondo buona fede**, che riguarda tutti i soggetti coinvolti nell'arbitrato: parti, difensori, arbitri, consulenti tecnici e la stessa Camera Arbitrale.

Il Tribunale Arbitrale avrà il potere di sanzionare l'inadempimento ai propri provvedimenti, nonché le condotte contrarie a buona fede. Nella ripartizione dei costi del procedimento, il Tribunale Arbitrale potrà tenere conto degli inadempimenti e delle condotte censurabili.

ARBITRATO SOCIETARIO (ART. 17)

La normativa sull'arbitrato societario richiede che gli arbitri siano nominati da soggetto estraneo alla società. Il nuovo Regolamento stabilisce che, nel caso in cui la clausola compromissoria statutaria non affidi la designazione a un terzo estraneo alla società, la nomina sia fatta dal Consiglio Arbitrale.

POTERI CAUTELARI E MISURE PROVVISORIE (ART. 26)

È confermato che il Tribunale Arbitrale può pronunciare provvedimenti **cautelari, urgenti e provvisori** che non siano vietati da norme inderogabili. L'elemento nuovo più interessante è rappresentato dal potere del Tribunale di adottare "*determinazioni di natura provvisoria, con efficacia*

vincolante per le parti sul piano negoziale". Su istanza di parte, quindi, gli arbitri potranno assumere provvedimenti interlocutori, che saranno considerati obblighi contrattuali a carico delle parti.

La concessione di questi provvedimenti potrà essere subordinata a idonea garanzia della parte richiedente.

THIRD PARTY FUNDING (ART. 43)

Entra ufficialmente nel mondo CAM il *third party funding*, ormai in diffusione anche in Italia. Come già fatto da importanti istituzioni arbitrali di altri paesi, la CAM ha istituito un obbligo di *disclosure*: le parti beneficiarie di finanziamenti di terzi relativi al procedimento arbitrale e/o al suo esito dovranno dichiarare sia l'esistenza del finanziamento, sia l'identità del terzo finanziatore.

ARBITRATO D'URGENZA (ART. 44)

Altra rilevante innovazione è la procedura d'urgenza, prevista solo per le convenzioni arbitrali concluse dopo il 1° marzo 2019. La procedura riguarda esclusivamente l'adozione delle misure cautelari o provvisorie di competenza del Tribunale Arbitrale e non costituisce un'ipotesi di arbitrato accelerato o particolarmente rapido. Tali misure possono essere richieste in via d'urgenza sino al momento della conferma del Tribunale Arbitrale, mediante il deposito di un'istanza che viene accolta solo se **manifestamente fondata**.

Il procedimento d'urgenza si conclude entro 20 giorni dal deposito dell'istanza. Il termine di instaurazione del procedimento di merito, pena la perdita di efficacia dell'eventuale provvedimento d'urgenza adottato, è fissato dall'arbitro d'urgenza e non può essere superiore a 60 giorni dal deposito dell'istanza.

CONTATTI

Gian Paolo Coppola

gianpaolo.coppola@lcalex.it

Chiara Bocchi

chiara.bocchi@lcalex.it